

**COMUNE DI
FROSSASCO**

**PARERE DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI FROSSASCO, IN MATERIA DI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART 40
BIS D.LGS 165/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Ricevuta in data 23.11.2018 la proposta di delibera di Giunta Comunale del 23.11.2018 avente per oggetto *“Linee di indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente e per la definizione della preintesa del Contratto Decentrato Integrativo – triennio 2018-2020”*, la sottoscritta rag. Elisabetta ROSSI, Revisore unico dei Conti del Comune di FROSSASCO nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.67 , comma 1 del CCNL 21.05.2018 e degli artt. 237 e 239 del D. Lgs 267/2000,

Premesso

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 e, in particolare l'art. 67 disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate. Il predetto articolo 67, comma 1, prevede il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa affermando che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi
- che l'art 40 bis del D. Lgs n.165/2001 – Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ... ”*
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche*

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;*

- che in questa fase il parere del revisore dei conti attiene alla sola certificazione dell'ammontare;

Esaminata

- la proposta di delibera della G.C. in oggetto e relativi allegati e in particolare il prospetto di quantificazione delle risorse decentrate;

- i pareri di regolarità tecnica a firma del Segretario comunale quale responsabile del personale e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico-finanziario

- la determina di quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 che riporta complessivi euro 34.526,72 di cui euro 29.369,75 quali risorse fisse e euro 5.129,97 quali risorse variabili che risultano imputate al bilancio d'esercizio in corso

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa la quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 nel rispetto dei vincoli stabiliti nel CCNL e ne CERTIFICA l'ammontare.

Il Revisore rammenta all'Ente di rispettare la procedura come indicato nell'art.40 comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001 e si riserva di esprimere ulteriori pareri in sede opportuna.

Frossasco, 27 novembre 2018

Il Revisore Unico
(Rossi rag. Elisabetta)

